Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 94 DEL 20 APRILE 1985:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46.

(1606)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 94 DEL 20 APRILE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22:

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7% - 1971/1986 » sorteggiate il 1° aprile 1985.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 9 aprile 1985.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1985.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige all'avviso S-8646 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 128 del 10 maggio 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige all'avviso S-14100 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 279 del 10 ottobre 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. **1176**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geologia e petrografia del carbone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1985
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1984, n. **1177**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 68, relativo al corso di laurea in sociologia, nell'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

statistica sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1985
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1178**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con regio decreto 31 ottobre 1931, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 74, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, l'insegnamento fondamentale del biennio di « istituzioni di anatomia ed istologia patologica » passa al triennio e prende il numero 15); conseguentemente è modificata la numerazione degli insegnamenti del biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 146

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 aprile 1985.

Regime di vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche contenenti zipeprolo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le segnalazioni di uso incongruo di specialità medicinali a base di zipeprolo;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, il quale, nella seduta del 13 dicembre 1984, ha espresso l'avviso che i prodotti a base della predetta sostanza debbano essere sottoposti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile, con la ulteriore limitazione di una sola confezione per prescrizione;

Ritenuto necessario dare attuazione al parere del predetto organo consultivo;

Visti gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 28 dicembre 1984, con il quale, fra l'altro, è stata aggiornata la tabella n. 5 della Farmacopea ufficiale, VIII edizione;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche contenenti zipeprolo è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta.

Il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione per prescrizione, anche nel caso in cui il medico abbia indicato un numero di confezioni superiore all'unità.

La ricetta deve essere trattenuta dal farmacista.

I medici chirurghi che prescrivono le suddette preparazioni debbono indicare chiaramente nelle ricette, da prescriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione e di applicazione nei riguardi del mezzo e dei tempi; apporvi la data e la firma.

Art. 2.

Le preparazioni farmaceutiche contenenti zipeprolo devono recare sulle etichette, in caratteri bene evidenziati, la seguente avvertenza: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1985

Il Ministro: DEGAN

(2115)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1985.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,25 % di scadenza 1° maggio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° maggio 1985 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 17% emessi con decreto ministeriale 20 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1983;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° maggio 1988, per un importo nominale massimo di lire 3.000 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, e per lire 500 miliardi a sottoscrizioni in contanti; detto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/1/001325 del 16 aprile 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,25%, di scadenza 1° maggio 1988, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 3.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985 e, per lire 500 miliardi, a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 17% - 1985 non rinnovati nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 12,25%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° novembre ed al 1° maggio di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, hanno facoltà di chiederne il rinnovo dei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° maggio 1985 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, di cui al primo comma dell'art. 1, è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12,25% di scadenza 1° maggio 1988, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 13, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 12,25% di scadenza 1° maggio 1988 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 12,25% di scadenza 1° maggio 1988 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1985 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,25% - 1988 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° maggio 1985; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 2,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 maggio 1985 e termineranno il giorno 15 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma dell'art. 1 avranno inizio il 2 maggio 1985 e termineranno il giorno 10 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 500 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 10 maggio 1985 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,25% annuo, per il periodo dal 1° maggio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 17% - 1985 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro il 14 giugno 1985 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 12,25% annuo, per il periodo dal 1° maggio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire 2,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 17% - 1985, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 17% - 1985 al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 17% - 1985 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazione già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 21 giugno 1985 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 2 maggio 1985 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 30 novembre 1985.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di L. 2,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore; nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 14.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 15.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separate contabilità saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1985
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 48

(2114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1985, registro n. 3 Difesa, foglio n. 278, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare alla memoria:

Croce

Al magg. cpl. Palmieri Tommaso, nato a Canosa (Bari) il 9 luglio 1892, in commutazione di un encomio solenne già tributatogli con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292:

« Con la seconda ondata, sotto il vivo fuoco di fucileria e mitragliatrici, accorreva con slancio sulla posizione conquistata e vi si manteneva ». — Carso, 11 ottobre 1916.

(1974)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 marzo 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della « Società cooperativa edilizia Apuana San Luca Prima a r.l. », in Carrara, costituita il 16 luglio 1967 per rogito notaio Carlo Cardi Cigoli, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Luciano Pardini.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1985 il prof. Antonio De Luca è stato nominato commissario liquidatore della società coperativa a r.l. « Igea fra il personale dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 luglio 1978 in sostituzione dell'avv. Luciano Argiolas, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1985 l'avv. Pietro Mori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Elettromeccanica artigiana specializzata - Soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro », in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 luglio 1984 in sostituzione del dott. Dario Caniglia, che non ha accettato la carica

(2055)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente scuole materne della Sardegna

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1985, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sentito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro - I.G.F., l'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente scuole materne per la Sardegna, a decorrere dal 1° gennaio 1985, è determinata come segue:

compenso mensile lordo, L. 1.500.000.

(1973)

Autorizzazione all'istituto statale dei sordomuti di Milano ad accettare un legato

Con decreto prot. n. 498 Div. I in data 21 marzo 1985 del prefetto della provincia di Milano, l'istituto statale dei sordomuti di Milano, in piazzale Arduino, 4, Milano, è autorizzato ad accettare il legato di L. 7.000.000 disposto in suo favore dalla signora Pierina Ferrari ved. Bressanin.

(1996)

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto prot. n. 500 Div. I in data 20 marzo 1985 del prefetto della provincia di Milano, l'istituto dei ciechi di Milano, in via Vivaio, 7, Milano, è autorizzato ad accettare il legato di L. 7.000.000 disposto in suo favore dalla signora Pierina Ferrari ved. Bressanin.

(1997)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società Fiduciaria consulenze aziendali e tributarie GM Giancarlo Modolo S.r.l., in sigla GM Fiduciaria S.r.l., in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 marzo 1985 ha autorizzato la società « Fiduciaria consulenze aziendali e tributarie GM Giancarlo Modolo S.r.l. », in sigla « GM Fiduciaria S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(1998)

Revoca dell'autorizzazione alla società « Istituto fiduciario lombardo S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 aprile 1985 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Istituto fiduciario lombardo S.p.a. », con sede legale in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(2147)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Borrello.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985, n. 14/1243, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Borrello è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Rpubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 142.379.860 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 152.637.074 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Di Carlo Filippo e Di Carlo Isabella.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Chieti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1999)

MINISTERO DEL TESORO

N. 74

Corso dei cambi del 16 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1926,500	1926,500	1926,40	1926,500	1926,40	1926,40	1926,300	1926,500	1926,500	1926,50
Marco germanico .	639,370	639,370	640,50	639,370	639,75	639,71	639,850	639,370	639,370	639,37
Franco francese	209,530	209,530	210,30	209,530	209,50	209,58	209,640	209,530	209,530	209,53
Fiorino olandese . . .	565,020	565,020	565,30	565,020	565,25	565,26	565,500	565,020	565,020	565,02
Franco belga .	31,721	31,721	31,73	31,721	31,75	31,73	31,751	31,721	31,721	31,72
Lira sterlina	2466,500	2466,500	2472 —	2466,500	2467,50	2467,50	2468,500	2466,500	2466,500	2466,50
Lira irlandese .	1999 —	1999 —	2003 —	1999 —	2000 —	2000 —	2001 —	1999 —	1999 —	—
Corona danese .	178,140	178,140	178,60	178,140	178,25	178,18	178,220	178,140	178,140	178,14
Dracma .	14,700	14,700	14,65	14,700	—	—	14,640	14,700	14,700	—
E.C.U. . .	1431,650	1431,650	1431 —	1431,650	1431,17	1431,17	1430,700	1431,650	1431,650	1431,65
Dollaro canadese .	1415,250	1415,250	1416 —	1415,250	1415,50	1415,35	1415,500	1415,250	1415,250	1415,25
Yen giapponese . .	7,738	7,738	7,73	7,738	7,75	7,74	7,740	7,738	7,738	7,73
Franco svizzero .	769,650	769,650	770,25	769,650	769,75	769,60	769,560	769,650	769,650	769,65
Scellino austriaco .	91,050	91,050	91,10	91,050	91 —	91 —	91,060	91,050	91,050	91,05
Corona norvegese . .	220,630	220,630	221 —	220,630	220,75	220,65	220,690	220,630	220,630	220,63
Corona svedese . .	218,480	218,480	218,50	218,480	218,50	218,49	218,500	218,480	218,480	218,48
FIM	305,250	305,250	305,25	305,250	305 —	305,18	305,110	305,250	305,250	—
Escudo portoghese .	11,310	11,310	11,38	11,310	11,35	11,35	11,405	11,310	11,310	11,31
Peseta spagnola . .	11,466	11,466	11,48	11,466	11,50	11,46	11,465	11,466	11,466	11,46

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1926,400
Marco germanico . .	639,610
Franco francese .	209,585
Fiorino olandese . . .	565,260
Franco belga	31,736
Lira sterlina	2467,500
Lira irlandese . . .	2000 —
Corona danese	178,180
Dracma	14,670
E.C.U.	1431,170
Dollaro canadese . . .	1415,375
Yen giapponese . .	7,739
Franco svizzero .	769,605
Scellino austriaco . . .	91,055
Corona norvegese . . .	220,660
Corona svedese	218,490
FIM	305,180
Escudo portoghese . . .	11,357
Peseta spagnola . . .	11,465

Media dei titoli del 16 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,675
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	98 —
» 6 % » » 1971-86 . .	95,950
» 6 % » » 1972-87 .	92,900
» 9 % » » 1975-90 . . .	91,700
» 9 % » » 1976-91 .	91,500
» 10 % » » 1977-92 .	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	95,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	86,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101,400
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,675
» » » » 1- 5-1982/86 . .	102,100
» » » » 1- 6-1982/86 . .	101,900
» » » » 1- 7-1982/86 . .	101,850
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,825
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,675
» » » » 1-11-1982/86 .	102,350
» » » » 1-12-1982/86 .	102,450
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,900
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,650
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,475
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,850
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,500
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,400
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,675
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87 . .	102,450
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,100
» » » » 1-11-1983/87 .	101,400
» » » » 1-12-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,050
» » » » 1- 8-1983/88 .	103 —
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,875
» » » » 1-10-1983/88 .	102,950
» » » » 1-11-1983/88 .	104 —
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,600
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,150
» » » » 1- 4-1984/88 .	101 —
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,850
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,100
» » » » 1-12-1983/90 .	104 —
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,200
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,250
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,725
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,450
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,350
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,650
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,700
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,625
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,400
» » » » 1-10-1984/91 . .	101,400
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,050
» » » 17 % 1- 7-1985	100,325
» » » 17 % 1-10-1985	101,400
» » » 16 % 1- 1-1986	101,425
» » » 14 % 1- 4-1986	100,500
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,250
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,750
» » » » 1983/90 11,50 %	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 75

Corso dei cambi del 17 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1933,80	1933,80	1934,20	1933,80	1933,90	1933,90	1934 —	1933,80	1933,80	1933,80
Marco germanico	639,25	639,25	640,18	639,25	639,25	639,25	639,25	639,25	639,25	639,25
Franco francese	209,50	209,50	209,90	209,50	209,50	209,58	209,67	209,50	209,50	209,50
Fiorino olandese	565,28	565,28	565,60	565,28	565,50	565,34	565,40	565,28	565,28	565,28
Franco belga	31,70	31,70	31,75	31,70	31,75	31,71	31,727	31,70	31,70	31,70
Lira sterlina	2473,90	2473,90	2484 —	2473,90	2474 —	2473,95	2474 —	2473,90	2473,90	2473,90
Lira irlandese	2003,50	2003,50	2006 —	2003,50	2004 —	2004 —	2004,50	2003,50	2003,50	—
Corona danese	177,78	177,78	178,20	177,78	177,85	177,84	177,90	177,78	177,78	177,78
Dracma	14,70	14,70	14,70	14,70	—	—	14,64	14,70	14,70	—
E.C.U.	1433 —	1433 —	1432 —	1433 —	1432,70	1432,70	1432,40	1433 —	1433 —	1433 —
Dollaro canadese	1423 —	1423 —	1425 —	1423 —	1423,25	1423,25	1423,50	1423 —	1423 —	1423 —
Yen giapponese	7,757	7,757	7,76	7,757	7,75	7,75	7,757	7,757	7,757	7,75
Franco svizzero	767,72	767,72	770 —	767,72	767,75	767,76	767,80	767,72	767,72	767,72
Scellino austriaco	91,05	91,05	91,13	91,05	91,05	91,05	91,048	91,05	91,05	91,05
Corona norvegese	220,90	220,90	221,25	220,90	220,75	220,88	220,87	220,90	220,90	220,90
Corona svedese	218,73	218,73	218,75	218,73	218,75	218,62	218,71	218,73	218,73	218,73
FIM	305,51	305,51	305,75	305,51	305,75	305,63	305,95	305,51	305,51	—
Escudo portoghese	11,33	11,33	11,38	11,33	11,36	11,36	11,405	11,33	11,33	11,33
Peseta spagnola	11,487	11,487	11,50	11,487	11,50	11,48	11,484	11,487	11,487	11,48

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1985

Dollaro USA	1933,900
Marco germanico	639,250
Franco francese	209,585
Fiorino olandese	565,340
Franco belga	31,713
Lira sterlina	2473,950
Lira irlandese	2004 —
Corona danese	177,840
Dracma	14,670
E.C.U.	1432,700
Dollaro canadese	1423,250
Yen giapponese	7,757
Franco svizzero	767,760
Scellino austriaco	91,049
Corona norvegese	220,885
Corona svedese	218,720
FIM	305,730
Escudo portoghese	11,367
Peseta spagnola	11,485

Media dei titoli del 17 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,675
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	98 —
» 6% » » 1971-86	95,950
» 6% » » 1972-87	92 —
» 9% » » 1975-90	91,700
» 9% » » 1976-91	91,500
» 10% » » 1977-92	95,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16%	101,400
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	100,275
» » » » 1- 1-1982/86	101,575
» » » » 1- 3-1982/86	101,675
» » » » 1- 5-1982/86	102,100
» » » » 1- 6-1982/86	101,925
» » » » 1- 7-1982/86	101,850
» » » » 1- 8-1982/86	101,825
» » » » 1- 9-1982/86	101,825
» » » » 1-10-1982/86	101,675
» » » » 1-11-1982/86	102,350
» » » » 1-12-1982/86	102,450
» » » » 1- 7-1983/86	100,900
» » » » 1- 8-1983/86	100,650
» » » » 1- 9-1983/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86	100,850
» » » » 1- 1-1983/87	102,525
» » » » 1- 2-1983/87	102,425
» » » » 1- 3-1983/87	102,675
» » » » 1- 4-1983/87	102,875

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87	102,450
» » » » 1- 6-1983/87	103,100
» » » » 1-11-1983/87	101,425
» » » » 1-12-1983/87	101,425
» » » » 1- 7-1983/88	103,075
» » » » 1- 8-1983/88	103,025
» » » » 1- 9-1983/88	102,875
» » » » 1-10-1983/88	102,950
» » » » 1-11-1983/88	104 —
» » » » 1- 1-1984/88	101,600
» » » » 1- 2-1984/88	101,350
» » » » 1- 3-1984/88	101,150
» » » » 1- 4-1984/88	101 —
» » » » 1- 5-1984/88	100,850
» » » » 1- 6-1984/88	101,100
» » » » 1-12-1983/90	104,025
» » » » 1- 1-1984/91	104,200
» » » » 1- 2-1984/91	104,250
» » » » 1- 3-1984/91	102,725
» » » » 1- 4-1984/91	102,475
» » » » 1- 5-1984/91	102,350
» » » » 1- 6-1984/91	102,650
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,400
» » » » 1-10-1984/91	101,400
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,050
» » » 17 % 1- 7-1985	100,325
» » » 17 % 1-10-1985	101,375
» » » 16 % 1- 1-1986	101,425
» » » 14 % 1- 4-1986	100,475
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,250
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99.050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,800
» » » » 1983/90 11,50%	104,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esame colloquio, a centosettanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: « Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato »;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), secondo il quale continuano ad applicarsi, per l'anno in corso, le disposizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 44/1975 e all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Accertato che nel ruolo dei custodi e guardie notturne della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, di cui alla tabella IV, 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, sussistono vacanze per indire un concorso pubblico a centosettanta posti di custode e guardia notturna in prova;

Dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, su base regionale, per esame colloquio, a complessivi centosettanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Detti posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Liguria	10
Piemonte	10
Lombardia	25
Veneto	20
Friuli-Venezia Giulia	5
Emilia-Romagna	20
Marche	5
Umbria	5
Toscana	35
Lazio	15
Campania	15
Sardegna	5

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo contingente regionale la cui scelta deve essere esplicitamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) licenza di istruzione elementare;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godimento dei diritti politici;

E) essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

F) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, o siano stati dichiarati da esso decaduti, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti può essere disposta dall'amministrazione in ogni momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il contingente regionale di posti per il quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di un solo contingente regionale. Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione. Qualora nella domanda vengano indicati più contingenti regionali la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per il contingente indicato per primo;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, la causa che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici uffici di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici del concorso saranno composte, per ciascun contingente regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per quei contingenti regionali per i quali pervenga un numero di domande superiore a mille, la commissione potrà essere integrata di un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 5.

Prova d'esame

L'esame consiste in un colloquio che avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso, e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica;

3) cenni sull'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Diario della prova - Sede di esame

L'esame colloquio si svolgerà in una città della regione a cui ciascun contingente regionale posto a concorso si riferisce.

I candidati sono ammessi all'esame con riserva del successivo accertamento del possesso dei prescritti requisiti di ammissione.

Ai candidati non sarà inviata alcuna convocazione personale. Le convocazioni per il colloquio saranno effettuate mediante successivi avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; i candidati, pertanto, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nei predetti avvisi.

La convocazione del primo gruppo di concorrenti distinti in ordine alfabetico e secondo la regione prescelta sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 7 settembre* 1985.

Nel medesimo avviso verrà data notizia della data della *Gazzetta Ufficiale* contenente la convocazione del successivo o dei successivi gruppi di concorrenti.

Le donne sposate dovranno presentarsi secondo il cognome da nubile.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene la votazione di almeno sei decimi.

Per sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

Svolgimento del colloquio

Le sedute di ogni commissione durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 8.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, debbono far pervenire i relativi documenti al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano prodotti entro i termini precedentemente stabiliti.

Art. 9.

Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, ciascuna commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione riportata dai candidati nel colloquio di cui all'art. 5 del presente bando.

Con distinti decreti ministeriali, saranno approvate in relazione a ciascun contingente regionale, le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie stesse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza ai termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

Il certificato deve contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita medica di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

g) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della licenza elementare;

h) copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *f*) ed *i*) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa e da altre amministrazioni.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare i formali provvedimenti di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tali provvedimenti verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

I vincitori del concorso sono nominati in prova custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali con assegnazione ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso e saranno inquadrati nella terza qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente.

Coloro che senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

A norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i custodi nominati non possono essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in regione diversa da quella per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1985
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 194

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e cognome del marito), nato a . . . . (provincia . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esame colloquio, a centosettanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione con sede nella regione prescelta.

Data, ...

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

. . . .
(autenticazione della firma)

(1) Scrivere in stampatello.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2040)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1984, n. 63.

Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento fondi di rotazione

La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta è rifinanziata con lo stanziamento complessivo di L. 4.500.000.000 da ripartire come segue:

per gli interventi di cui al capo I L. 300.000.000;

per gli interventi di cui al capo II L. 1.900.000.000;

per gli interventi di cui al capo III L. 2.300.000.000.

Art. 2.

Norme finanziarie

L'onere complessivo di L. 4.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 25350, 35800 e 37900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante l'utilizzo delle maggiori entrate già accertate sul cap. 1400 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984. (Quote fisse di ripartizione delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione).

Art. 3.

Variazioni al bilancio di previsione

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1984, n. **64.**

Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, riguardante interventi assistenziali ai minori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, è così modificato: « I redditi da lavoro dipendente o da pensione saranno conteggiati nella misura dell'80 % ».

Art. 2.

Per l'applicazione della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, la maggiore spesa di L. 100.000.000.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 41700 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984, e a tal fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di L. 100.000.000.

Al finanziamento della maggiore spesa di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1984, n. **65.**

Aumento, per l'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, **interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle** persone anziane, inabili e handicappate è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, la maggiore spesa di L. 4.800.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 42560 e 42570 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » del bilancio di previsione per l'anno 1984.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1984, n. 66.

Ulteriore finanziamento per l'anno 1984 della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 85, concernente finanziamento per la realizzazione di presidi poli-distrettuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 85, recante finanziamento per la realizzazione di presidi poli-distrettuali, è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, la maggiore spesa di L. 1.800.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 40250 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » del bilancio di previsione per l'anno 1984.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1984, n. 67.

Aumento, per l'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, concernente « Finanziamenti per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84 « Finanziamenti per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali » è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, la maggiore spesa di L. 300.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 40550 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » del bilancio di previsione per l'anno 1984.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1984, n. 68.

Realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne-Charemoz.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per gli esercizi 1984, 1985 e 1986, la spesa complessiva di lire dodici miliardi per la realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone tra il comune di Cogne e la località di Charemoz, in comune di Gressan.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo precedente e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, e ad aggiudicare le forniture ed i lavori relativi.

Art. 3.

Gli oneri derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, finanziati per complessive L. 4.000.000.000 con i fondi assegnati dallo Stato per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono ripartiti come segue:

per l'esercizio 1984 L. 4.000.000.000;

per l'esercizio 1985 L. 5.000.000.000;

per l'esercizio 1986 L. 3.000.000.000;

Le spese indicate al comma precedente graveranno sul cap. 38095, di nuova istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni 1985 e 1986.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede come segue:

a) per l'anno 1984: mediante riduzione di L. 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento) del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984 di cui L. 2.000.000.000 sugli interventi previsti all'allegato 8 del bilancio stesso, relativi alla realizzazione della tranvia intercomunale Cogne-Charemoz e L. 2.000.000.000 sugli interventi previsti nello stesso allegato 8 relativi al finanziamento della spesa per l'attuazione del collegamento autostradale Sarre-Courmayeur. Su quest'ultimo intervento rimane di conseguenza disponibile la minor somma di L. 36.100.000.000;

b) per l'anno 1985:

quanto a L. 3.000.000.000, mediante utilizzazione per pari importo delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. « altri oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1984/1986;

quanto a L. 2.000.000.000, mediante utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

c) per l'anno 1986: mediante utilizzazione per L. 3.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. « altri oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1984/1986.

Art. 4.

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Al bilancio pluriennale 1984/1986 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1984, n. 69.

Ulteriore rifinanziamento, per l'anno 1984, della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione è ulteriormente rifinanziata per l'esercizio 1984 con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per gli interventi di cui all'art. 3 (commercio) della legge stessa.

Art. 2.

L'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 36950 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo (Spese di intervento - Allegato 8 - Settore II - Sviluppo economico) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 3.

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, n. 70.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: « Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 1-*bis* - (*Guida alpina e aspirante guida alpina*). — E' guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività:

1) accompagnamento di persone in escursioni ed ascensioni alpine, sia su roccia, sia su ghiaccio, sia su misto;

2) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;

3) insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche.

E' aspirante guida alpina chi esercita le attività di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma entro i limiti stabiliti con decreto dell'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentito il parere dell'unione valdostana guide di alta montagna.

L'aspirante guida alpina può svolgere altresì l'attività di cui al precedente punto 3) del presente articolo solo in qualità di collaboratore di una guida alpina regolarmente autorizzata».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articoli 11, primo comma, e 23, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) capacità tecnica e buona conoscenza della zona in cui il richiedente aspira ad esercitare la professione comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami tecnico-pratici organizzati dalla Regione a norma del successivo art. 9, secondo comma, lettera *a*);

d) idoneità psicofisica comprovata da apposito certificato rilasciato da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale regionale, in data non anteriore a quattro mesi;

e) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957;

f) età minima di 18 anni per le aspiranti guide, di 23 per le guide.

Art. 3.

Alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 3-*bis* - (*Titolare di autorizzazione rilasciata in altra Regione*). — I titolari di autorizzazioni o licenze all'esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida alpina rilasciate dalle competenti autorità in altre regioni o province autonome, e che intendano esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, possono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, purché siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 3, e dimostrino una buona conoscenza della zona in cui intendono esercitare la professione, comprovata dall'esito favorevole di apposito esame sostenuto di fronte ad una commissione nominata e presieduta dall'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali e composta da due guide, designate una dall'unione valdostana guide di alta montagna, di cui al successivo art. 8, e l'altra dall'associazione guide alpine italiane».

Art. 4.

All'art. 4-*ter* della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, dopo il secondo, il seguente comma:

« Per ottenere la vidimazione biennale della tessera personale la guida o l'aspirante guida devono aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma del successivo art. 7-*bis* della presente legge».

Art. 5

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive integrazioni, è modificato come segue:

« Le guide e aspiranti guide alpine che si rendano colpevoli di trasgressione alle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 della presente legge sono condannati, con decreto motivato del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, al versamento di una somma, da un minimo pari alla tariffa di una giornata di guida, ad un massimo pari al quintuplo della tariffa predetta, o fino al decuplo in caso di recidiva, a favore della regione Valle d'Aosta».

Art. 6.

Alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 7-*bis* - (*Aggiornamento*). — Le guide e aspiranti guide alpine sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati dall'unione valdostana guide di alta montagna d'intesa e per conto della Regione, a norma del successivo art. 9, lettera *a*), della presente legge.

Nel caso di impossibilità di frequenza a uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, la guida o l'aspirante guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo. In tale ipotesi la validità della licenza è prorogata per un periodo massimo di un anno.

Per le aspiranti guide la frequenza del corso di preparazione all'esercizio della professione di guida alpina equivale, ai fini dei commi precedenti, alla frequenza di un corso di aggiornamento. L'obbligo di cui al presente articolo cessa al compimento del cinquantesimo anno di età».

Art. 7.

Nella legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, la denominazione « provvidenze » è sostituita dalla denominazione «assegni».

Art. 8.

La lettera *a*) del secondo comma dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

« *a*) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide e aspiranti guide alpine, organizzando fra l'altro, per conto e di intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il CAI od altri organismi pubblici, i corsi e gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica all'esercizio delle professioni di guida e aspirante guida alpina, nonché organizzando corsi di aggiornamento per guide ed aspiranti guide alpine e corsi di preparazione per istruttori a norma del successivo art. 9-*bis* ».

Art. 9.

Alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 9-*bis* - (*Corsi istruttori*). — Le attività di insegnamento pratico nei corsi per l'accertamento della idoneità tecnica all'esercizio delle professioni di guida e aspirante guida alpina nonché nei corsi di aggiornamento, di cui all'art. 9, secondo comma, lettera *a*), sono svolte da guide alpine autorizzate da almeno tre anni e che abbiano partecipato ad appositi corsi per istruttori organizzati dall'U.V.G.A.M. per conto e d'intesa con la Regione, superando i relativi esami.

Nei corsi per istruttori l'attività di insegnamento pratico è svolta da istruttori abilitati ai sensi del comma precedente o, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, da membri della commissione tecnica dell'U.V.G.A.M. nonché eventualmente da altre guide designate dalla giunta dell'U.V.G.A.M. medesima».

Art. 10.

Alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 10-*bis* - (*Scuole di alpinismo*). — Sono considerate scuole di alpinismo quelle comunque denominate e costituite, che svolgono stabilmente in forma organizzata e collettiva le attività di cui al n. 3 dell'art. 1-*bis*, con esclusione delle attività di formazione professionale contemplate nella presente legge.

Le scuole di alpinismo devono essere autorizzate con decreto dell'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentita l'U.V.G.A.M.

E' condizione per l'autorizzazione che le scuole si avvalgano, per l'attività di insegnamento, di guide alpine autorizzate all'esercizio stabile della professione in Valle d'Aosta.

Le scuole possono avvalersi anche dell'opera di aspiranti guide alpine, purché il numero di questi ultimi non superi il numero delle guide alpine.

La direzione della scuola deve essere affidata ad una guida autorizzata da almeno tre anni all'esercizio stabile della professione in Valle d'Aosta».

Art. 11.

Il secondo e terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 12.

Il quinto comma dell'art. 14 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'invalidità dovrà risultare da apposito certificato rilasciato da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale e convalidato dal medico responsabile del servizio di medicina legale dell'unità sanitaria locale regionale ».

Art. 13.

Il penultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 14.

Gli ultimi due commi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1983, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Gli assegni di reversibilità e loro eventuali successive modifiche decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, fatto salvo il diritto degli eredi legittimi a percepire le rate di pensione maturate e non riscosse ».

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con decorrenza 1° gennaio 1983.

Gli assegni di anzianità, di invalidità e di reversibilità i cui presupposti siano maturati dopo il 1° gennaio 1983 ma prima dell'entrata in vigore della presente legge spettano dal mese successivo a quello in cui detti presupposti si sono verificati.

Art. 15.

Per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 55.000.000 il cui onere graverà sui capitoli 37250, 37400 e 37300 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 16.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede, per quanto concerne l'esercizio 1984, mediante il prelievo di pari importo dagli stanziamenti all'uopo inseriti al capitolo 50000 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti »), allegato 8, settore 2, sviluppo economico, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Per gli esercizi 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 110.000.000 delle risorse disponibili relative ai programmi 2.2.2.12 (Interventi promozionali per il turismo) del bilancio pluriennale 1984/1986.

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 17.

Al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 dicembre 1984

ROLLANDIN

(1390)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1985, n. **8**.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 29 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI

Capo I

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Art. 1.

Proprietà contadina

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell'anno 1985 l'ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2014.

L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al cap. 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 2.

Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell'anno 1985 l'ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2016.

L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 7243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 3.

Anticipazione all'E.R.S.A. per finanziamenti a cooperative agricole

Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nell'anno 1985, da utilizzare per la concessione da parte dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole — ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell'agricoltura, — loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dell'art. 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 31 ottobre 1984.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Il rimborso dell'anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al cap. 915 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 4.

Finanziamenti all'E.R.S.A. per il sistema antigrandine

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 25, ed in particolare per consentire all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 7391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 5.

Centro zootecnico sperimentale

Per le finalità previste dall'art. 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 7507 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Capo II

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

Art. 6.

Aumento del capitale sociale della Friulia S.p.a.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.a - Friulia S.p.a. » mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al cap. 6853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 7.

Conferimento allo speciale fondo di dotazione della Friulia S.p.a. - art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friuli S.p.a. » costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l'ulteriore importo di lire 30.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al cap. 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 8.

Aumento del capitale sociale della Friulia LIS S.p.a.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Friulia LIS S.p.a. » mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000 milioni.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 6812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 9.

Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (F.R.I.E.)

Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 20.000 milioni.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al cap. 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 10.

Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia

L'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare — fino all'importo massimo di lire 5.000 milioni — all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1985. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al cap. 6854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 10.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sasà autorizzato dalla Banca d'Italia. Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al cap. 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 11.

Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, e modificato con l'art. 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 12.

Operazioni di locazione finanziaria delle imprese industriali

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

L'onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 13.

Contributi a favore dei consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali

Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, numero 25, come integrata con l'art. 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 14.

Spese per iniziative volte allo sviluppo industriale

Per le finalità previste dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41, è autorizzata — per lo sviluppo industriale — la spesa di lire 1.000 milioni per lo anno 1985.

Il predetto onere fa carico al cap. 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del cap. 2651 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e al bilancio per l'anno 1985.

Capo III

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

Art. 15.

Contributo straordinario all'ESA per il credito d'esercizio

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ESA un contributo straordinario di lire 3.000 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere fa carico al cap. 8262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 16.

Operazioni di locazione finanziaria delle imprese artigiane

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 8255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 17.

Contributi a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane

Per la concessione di un contributo a favore dei « Fondi rischi » dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane, consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa fra le imprese artigiane, per le finalità previste dal capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 8275 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

La locuzione « Consorzio provinciale di garanzia fidi » contenuta nel capo I della citata legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, viene sostituita dalla seguente: « Consorzio o società consortile, anche in forma cooperativa, provinciale di garanzia fidi ».

Art. 18.

Contributo straordinario a favore del consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative

Per la concessione di un contributo straordinario a favore del consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1985 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 8277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 19.

Iniziative di ricerca applicata finalizzata all'acquisizione di tecnologie innovative

Al fine di favorire e stimolare l'innovazione tecnologica nel settore dell'artigianato, l'amministrazione regionale è autorizzata:

a) a concedere contributi in conto capitale sino alla misura massima del 50% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di lire 250 milioni annui in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo finalizzate all'acquisizione di tecnologie innovative, nonché per l'acquisto di brevetti ovvero di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;

b) a sostenere spese dirette al fine di commissionare progetti di ricerca applicata tecnologica od organizzativa di elevato interesse per l'artigianato regionale.

Le domande di contributo di cui alla lettera *a*) del precedente comma debbono essere presentate alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, corredate del preventivo di spesa e della documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza della iniziativa relativamente al tipo, all'operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.

I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al cap. 8274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 20.

Spese per iniziative volte allo sviluppo del settore artigiano

Al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese dirette per studi, indagini e collaborazioni.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati che attuino iniziative tendenti a valorizzare l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia.

Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 3060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del cap. 3060 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e al bilancio per l'anno 1985.

Capo IV

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

Art. 21.

Contributi pluriennali alle imprese commerciali

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

L'onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 8111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 22.

Contributi a favore dei consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese commerciali

Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 23.

Realizzazione dei centri commerciali

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985, di lire 1.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Capo V

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO

Art. 24.

Interventi a favore della nautica da diporto

Per le finalità previste dalla lettera *d*) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato con l'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 25.

Contributi in conto interessi a favore delle strutture ricettive turistiche

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10-*bis* della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni, e, nell'anno 1986, l'ulteriore limite d'impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

anno 1985 lire 300 milioni;
anni dal 1986 al 1994 lire 800 milioni;
anno 1995 lire 500 milioni.

L'onere di lire 1.900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 8148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 26.

Acquisto di battipista

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *e*), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere fa carico al cap. 8140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Capo VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DI AUTOTRASPORTO

Art. 27.

Contributi in conto interessi alle imprese di spedizione e di autotrasporto

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 28.

Operazioni di locazione finanziaria delle imprese di autotrasporto

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

L'onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ABITAZIONE

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 29.

Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale a favore degli I.A.C.P.

Per le finalità previste dall'art. 80, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzata — a favore degli I.A.C.P. — la spesa complessiva di lire 26.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1985, di lire 10.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere di lire 26.500 milioni fa carico al cap. 6531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 30.

Interventi a favore degli sfrattati

Per le finalità previste dall'art. 99 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 6407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 31.

Interventi a favore dell'edilizia convenzionata

Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

L'onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 6435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 32.

Interventi a favore dell'edilizia agevolata

Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite d'impegno di lire 13.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

L'onere di lire 39.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 6437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DEI CENTRI STORICI

Art. 33.
Centri storici

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al cap. 6443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Ai sensi del citato secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell'anno 1986, l'ulteriore limite di impegno di lire 1 miliardo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.

L'onere di lire 2 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987, fa carico al cap. 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

TITOLO III
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE E D'INTERESSE PUBBLICO

Capo I

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

Art. 34.
Sistemazione idraulico-forestale

Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in regione di lire 5.000 milioni per l'anno 1985 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al cap. 6199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Capo II

OPERE PUBBLICHE E D'INTERESSE PUBBLICO

Art. 35.
Studi e progettazione per opere idrauliche ed igienico-sanitarie

Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1985, di lire 200 milioni per l'anno 1986 e di lire 400 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al cap. 6313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 36.
Interventi per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 6398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al cap. 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Fra le opere ammissibili alla concessione dei contributi di cui ai citati articoli 1 e 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è compresa anche la realizzazione della sede dell'amministrazione provinciale di Pordenone.

Per le finalità previste dall'art. 7-*bis* della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l'art. 19 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1986. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 6453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 37.
Impianti sportivi

Per la concessione dei contributi annui previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L'onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 5 e dall'art. 14, lettera *a*), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere fa carico al cap. 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, sono autorizzati:

a) per le finalità previste dal combinato disposto della lettera *a*) del primo comma e del secondo comma, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985;

b) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera *b*) del primo comma e del secondo comma, l'ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni per l'anno 1985. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994. L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al cap. 5320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985;

c) per le finalità previste dalla lettera *c*) del primo comma, l'ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni per l'anno 1985. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1984, numero 24, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1985. Detto onere fa carico al cap. 5322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Al fine di dotare la città di Trieste di uno stadio adeguato, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 10.000 milioni a titolo di concorso nella spesa a ciò necessaria. Per l'erogazione di detto finanziamento si applicano le norme di cui all'art. 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Detto onere fa carico al cap. 5323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 38.

Adeguamento delle sale di uso pubblico alle disposizioni antincendio

Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell'anno 1986, l'ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

L'onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987, fa carico al cap. 6451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Capo III

INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 39.

Spese per la tutela ambientale

Per le iniziative previste dall'art. 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l'amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 247 milioni, suddivisa in ragione di lire 47 milioni per l'anno 1985 e di lire 200 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 247 milioni fa carico al cap. 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

L'autorizzazione di spesa di lire 205 milioni per l'anno 1986 prevista dall'art. 60 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotta di lire 5 milioni.

L'amministrazione regionale è autorizzata, in zone di particolare pregio naturalistico ed ambientale, ad eseguire in economia, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, interventi straordinari di manutenzione e di ricostituzione del patrimonio arboreo su terreni di proprietà della Regione, nonché appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato e/o di altri enti pubblici, previo loro assenso.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1985. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 6198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di bonifica finanziamenti per l'attuazione dei progetti di conservazione e ricostituzione vegetale connessi con i piani di riordino fondiario o di irrigazione, specificati all'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 7508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del cap. 7508 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 ed al bilancio per l'anno 1985.

Capo IV

OPERE PORTUALI E MARITTIME

Art. 40.

Programmi di investimento nel porto di Trieste

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1985, 6.000 milioni per l'anno 1986 e 12.000 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 41.

Raccordo ferroviario al servizio del porto di Monfalcone

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985, 2.500 milioni per l'anno 1986 e 4.500 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 42.

Potenziamento dello scalo di porto Nogaro

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8589 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 43.

Reimpiego contributi F.E.R.S.

Nel quadro del reimpiego dei finanziamenti assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i finanziamenti già concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e dell'art. 49 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura della spesa per la realizzazione, nel porto di Trieste, delle opere e delle infrastrutture ammesse al contributo del fondo medesimo.

Per l'erogazione del finanziamento integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44.

Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 44.

Opere marittime e di navigazione interna

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

TITOLO IV

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELLA CULTURA E DELLA RICERCA APPLICATA.

Art. 45.

Edilizia scolastica

Il limite di impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l'anno 1983, con l'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di lire 98 milioni a decorrere dall'anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 98 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.

Il limite di impegno di L. 227.950.000, autorizzato con l'articolo 7, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, numero 14, viene ridotto di lire 117 milioni a decorrere dall'anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 117 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, sono autorizzati, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 315 milioni e, nell'anno

1986, l'ulteriore limite di impegno di lire 350 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

anno 1985 lire 315 milioni;
anni dal 1986 al 2004 lire 665 milioni;
anno 2005 lire 350 milioni.

L'onere di lire 1.645 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Il limite di impegno di L. 396.750.000, autorizzato con l'articolo 7, nono comma, della legge regionale 29 gennaio 1983 n. 14, viene ridotto di lire 278 milioni a decorrere dall'anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 278 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.

Per le finalità previste dall'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 278 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 278 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L'onere di lire 834 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 7066 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dall'art. 6 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.650 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l'anno 1985, di lire 500 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 2.650 milioni fa carico al cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 46.

Centri di formazione professionale

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al cap. 7069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Per le finalità previste dall'art. 9, primo comma, lettera *f*), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985, di lire 1.200 milioni per l'anno 1986 e di lire 2.200 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 4.400 milioni fa carico al cap. 7075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 47.

Biblioteche e musei

Per le finalità previste dall'art. 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al cap. 7035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere fa carico al capitolo 2154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 48.

Beni culturali

Per le finalità previste dall'art. 37, punto 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 7030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 100 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 7033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dall'art. 49 della medesima legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.850 milioni, suddivisa in ragione di lire 850 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 1.850 milioni fa carico al cap. 7033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Il limite di impegno di lire 179.400.000 autorizzato con l'articolo 7, undicesimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 114 milioni a decorrere dall'anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 114 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.

Per le finalità previste dall'art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato nell'anno 1985 l'ulteriore limite di impegno di lire 114 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 114 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L'onere di lire 342 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 80 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al cap. 7071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 7072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Per le finalità previste dall'art. 23 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1986. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 7092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 49.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per provvedere a spese di investimento connesse al potenziamento dell'attività istituzionale dell'Ente.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 50.

Collegio del Mondo Unito

Per le finalità previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1987. Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al cap. 7012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento straordinario previsto dal terzo comma dell'articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, con l'importo di lire 200 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 7088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 51.

Mostra civiltà friulana

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 2160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 52.

Conservazione e valorizzazione di tradizioni culturali locali

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni a favore della comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della propria sede destinata ad ospitare anche un'istituzione per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 7096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

TITOLO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO ED ASSISTENZIALE

Art. 53.

Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici

Per le finalità previste dall'art. 17, lettera *c*), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 54.

Interventi di derattizzazione

Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1984, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 2544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 55.

Centri diurni per anziani

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NELL'ANNO 1987 DALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 1983, n. 70

Art. 56.

Opere di bonifica ed irrigazione

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l'art. 6, quarto comma, lettera *c*), della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 7182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 57.

Fondo di rotazione per le iniziative economiche

In relazione alla destinazione di spese prevista con l'art. 16, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico ad cap. 6820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 58.

Consorzio per l'area di ricerca

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l'art. 27, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 7080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 59.

Opere ed impianti nei poli turistici

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l'art. 46, secondo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità previste dall'art. 2, lettere *d*) ed *f*) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato con l'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 60.

Programmi di investimento nel porto di Trieste

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l'art. 49, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 61.

Programmi di investimento nel porto di Monfalcone

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l'art. 50, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 62.

Programmi di investimento a porto Nogaro

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l'art. 51, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

TITOLO VII

ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 63.

Interventi diretti ad incrementare la produzione legnosa

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 63, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al cap. 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 64.

Studi e ricerche nel settore energetico

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere fa carico al cap. 8757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 65.

Ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende artigiane danneggiate da calamità naturali

Il limite di impegno di lire 95 milioni autorizzato per il settore dell'industria e dell'artigianato con l'art. 19, quinto comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, viene ridotto di lire 45 milioni a decorrere dall'anno 1985.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 45 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1993.

Per le finalità previste dall'art. 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell'anno 1985, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore dell'artigianato.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 45 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

L'onere di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al cap. 8276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 66.

Anticipazione spese vitto vigili del fuoco

Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al cap. 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1985 il recupero di pari importo — ai sensi del secondo comma del suddetto art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1979, n. 7 — sul cap. 911 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

Art. 67.

Attuazione delle leggi regionali 28 marzo 1983, n. 23 e 14 giugno 1984, n. 17

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Arta Terme un finanziamento straordinario per sopperire alla copertura degli oneri derivanti all'amministrazione comunale medesima dall'attuazione delle leggi regionali 28 marzo 1983, n. 23 e 14 giugno 1984, n. 17.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1985. Detto onere fa carico al cap. 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 68.

Società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Pordenone

Per le finalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 78, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Pordenone un ulteriore contributo straordinario di lire 150 milioni.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1985.

Detto onere fa carico al cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 69.

Consorzio comuni del bacino imbrifero montano del Tagliamento

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Tagliamento nelle province di Udine e Pordenone un finanziamento straordinario per il conseguimento delle finalità istituzionali del consorzio medesimo.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1985. Detto onere fa carico al cap. 5404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 70.

Modifica dell'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81

L'autorizzazione di spesa di lire 6.500 milioni per l'anno 1985 prevista dall'art. 53 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotta a lire 6.000 milioni e ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al cap. 7626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 71.

Modifica ed integrazione dell'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 16 giugno 1983, n. 56

Le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56 e dall'art. 57 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, vengono complessivamente ridotte di lire 1.100 milioni, e precisamente in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 72.

Integrazione della legge regionale 10 giugno 1984, n. 14

Dopo l'art. 3 della legge regionale 10 giugno 1984, n. 14, viene aggiunto il seguente:

« Art. 3-*bis*. — La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad assumere la spesa necessaria all'adeguamento della viabilità locale di accesso al manufatto, di cui al precedente art. 1 ».

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3-*bis* della legge regionale 10 giugno 1984, n. 14, così come aggiunto con il precedente comma, fanno carico al cap. 8534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Art. 73.

Integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10

Dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, viene inserito il seguente:

« Le entrate e le spese per partite di giro vengono, comunque, inserite in un titolo apposito ».

All'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Nella legge di approvazione dei bilanci di previsione vanno approvati, separatamente, il totale delle spese effettive ed il totale generale delle spese comprendente anche quelle per partite di giro ».

L'art. 42 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, viene abrogato.

Art. 74.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65

All'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

« Potranno, altresì, essere concessi contributi per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo pastorale ».

Art. 75

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10

All'art. 8, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10: « Interventi straordinari a favore delle Società industriali Zanussi S.p.a. di Pordenone e società controllate », è soppresso il periodo « o, comunque, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 76.

Interpretazione autentica della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36

In via di interpretazione autentica, l'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, con il quale l'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della «Cassa liquidazioni e garanzie S.p.a», alla concorrenza di lire 700 milioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della «Cassa liquidazioni e garanzie S.p.a.», sottoscrivendone quota del capitale sociale, come pure a partecipare ad eventuali successivi aumenti dello stesso capitale sociale.

Art. 77.

Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dal 1° al 55, dal 63 al 69 e con l'art. 71 della presente legge, pari a lire 363.693 milioni, suddivisi in ragione di lire 96.469 milioni per l'anno 1985, di lire 112.172 milioni per l'anno 1986 e di lire 155.052 milioni per l'anno 1987, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dal 56 al 62 del titolo VI della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1987, trova copertura nei fondi assegnati per l'anno medesimo con l'art. 10, secondo comma, lettera *a*), della legge 11 novembre 1982, n. 828, così come modificato dall'art. 11, ventunesimo comma, della legge finanziaria dello Stato 1985, ed iscritti per l'anno 1987 sul cap. 684 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Art. 78.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 gennaio 1985

BIASUTTI

(1056)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1985, n. 3.

Disposizioni finanziarie per il biennio 1985-86 in attuazione del piano regionale di sviluppo.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 15 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge è finalizzata al finanziamento di piani, programmi e progetti della regione Puglia in attuazione del piano di sviluppo approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 255 del 28 aprile 1982.

A tal fine il titolo I reca disposizioni finanziarie per interventi, immediatamente eseguibili, disciplinati da normativa regionale vigente, il titolo II individua interventi per la cui realizzazione la Regione adotterà provvedimenti legislativi specifici che trovano copertura finanziaria nei fondi globali a tale scopo istituiti ai capitoli 1602060 e 1602080 del bilancio di previsione per l'anno 1985.

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE

Art. 2.

Piano di risanamento delle acque

In attuazione del piano di risanamento delle acque, per il primo programma pluriennale 1983-85 approvato dal consiglio regionale con provvedimento n. 690 del 6 giugno 1984 relativo a:

a) costruzione di reti idriche interne agli abitati;

b) costruzione di reti fognarie;

c) costruzione di impianti di depurazione,

è autorizzata la spesa di 200 miliardi iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 al cap. 0004080.

Per l'esercizio finanziario 1986 la previsione di 403,6 miliardi trova copertura nel bilancio pluriennale 1985-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1985

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate dalla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24: «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia».

Art. 3.

Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali

Per la realizzazione di interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Puglia è autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 al cap. 0004090.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati al precedente comma sono disciplinate dalla legge regionale 29 giugno 1979, n. 37: «Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria e teatrale - interventi straordinari e urgenti».

Per l'esercizio finanziario 1985 la previsione di spesa di 4 miliardi trova copertura nel bilancio pluriennale 1985-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Per la realizzazione di interventi diretti alla tutela ed alla conserva dei beni ambientali della Puglia, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 al cap. 0004091.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati al precedente comma sono disciplinate dalla legge regionale 20 novembre 1979, n. 72: «Tutela dell'ambiente naturale e culturale, caratteristico della regione Puglia».

Per l'esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di un miliardo trova corpertura nel bilancio pluriennale 1985-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985».

Art. 4.

Viabilità regionale

Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti la viabilità regionale:

costruzione della strada regionale n. 1 a servizio del subappennino foggiano;

costruzione della strada regionale n. 6 della Murgia centrale;

costruzione della strada regionale n. 8 di circuitazione della penisola salentina - versante Jonico,

è autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per il 1985 al cap. 0004100.

Per l'esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di 40 miliardi trova copertura nel bilancio pluriennale 1985-86 allegato al bilancio di previsione 1985.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1978, n. 37: «Norme in materia di lavori pubblici».

Art. 5.

Infrastrutture agricole

Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi alle infrastrutture agricole:

ricerca di acque nelle zone collinari a prevalente vocazione zootecnica, scavo di pozzi e realizzazione di reti principali di distribuzione;

costruzione di reti di elettrificazione rurale;

sistemazioni idraulico-agraria e creazione di laghetti collinari,

e autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 al cap. 0004110.

Per l'esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di 75 miliardi trova copertura nel bilancio pluriennale 1985-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 54: «Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale» per quanto concerne la sistemazione idraulico-agraria e la creazione dei laghetti collinari: dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910: «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70» per l'elettrificazione rurale e dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 54: «Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984: «Organizzazione e snellimento delle procedure» per quanto riguarda la valorizzazione irrigua.

Art. 6.

Interventi straordinari nel settore dell'edilizia ospedaliera

Nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria, nonché del raporto globale posti-letto per abitante, è autorizzata la spesa di 55 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 al cap. 0203030 per la realizzazione di interventi relativi a:

a) ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero corrispondente di posti-letto, nei limiti del riequilibrio territoriale complessivo;

b) servizi di diagnosi e cura con particolare riferimento alle strutture per il recupero dei tossicodipendenti, per emotrasfusioni e per emodialisi.

Per l'esercizio finanziario 1986 la previsione di 50 miliardi trova copertura nel bilancio pluriennale 1985-86 allegato al bilancio di previsione per il 1985.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati nel presente articolo, previa definizione dello specifico programma definito di intesa tra gli assessorati ai lavori pubblici ed alla sanità, sono disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1978, n. 37: «Norme in materia di lavori pubblici».

Art. 7.

Piano regionale per la casa - Interventi stralcio straordinario

Per la realizzazione degli interventi relativi al piano regionale per la casa disciplinati dalla normativa di cui all'art. 10 di cui alla legge regionale 17 aprile 1984, n. 17: «Disposizioni finanziarie in attuazione del piano regionale di sviluppo» è autorizzata la spesa di 70 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 al cap. 0103090.

Per l'esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di 70 miliardi trova copertura nel bilancio pluriennale 1985-86 allegato al bilancio di previsione per il 1985.

Art. 8.

Redazione di piani, programmi e progetti ad iniziativa della Regione

Per la redazione nell'ambito delle materie di competenza regionale, di piani, programmi e progetti, anche in attuazione delle priorità indicate nel piano regionale di sviluppo, è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 al cap. 0001380.

Per l'esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di 20 miliardi di lire trova copertura nel bilancio pluriennale 1985-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Particolare priorità è riservata alla definizione di programmi e progetti per il rinnovamento tecnologico in agricoltura e negli altri settori di competenza regionale.

I progetti di cui ai precedenti commi devono essere corredati da una relazione economico-finanziaria elaborata secondo i criteri richiesti per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari e contenenti l'analisi degli effetti economici ed occupazionali degli investimenti proposti.

Per quanto attiene in particolare alle possibilità di utilizzazione dei finanziamenti della Comunità europea, specifico riferimento è assegnato ai progetti finalizzati all'inserimento nei programmi integrati mediterranei.

La redazione dei piani, programmi e progetti è affidata agli enti pubblici regionali ed alla Finpuglia nei casi di specifica competenza per materia, negli altri casi si attivano le procedure di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45: «Norme per il conferimento di consulenze».

Titolo II

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DA DISCIPLINARE CON SPECIFICI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI. FONDO GLOBALE, CAP. 1602060 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1985.

Art. 9.

Piano per la promozione e la diffusione dell'informatica in Puglia

In attuazione del piano regionale per l'informatica, per la realizzazione degli interventi relativi:

a) allo svolgimento delle funzioni e delle attività in materia di programmazione socio-economica e territoriale di competenza anche dei comuni, delle unità sanitarie locali, delle province e degli altri enti locali;

b) all'ammodernamento della gestione dell'attività amministrativa della Regione e degli enti locali, mediante la concessione a questi ultimi di specifici contributi;

c) al sostegno delle unità produttive di beni e servizi operanti in materia di competenza regionale,

è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di 10 miliardi di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 1602060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 10.

Interventi per il rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate

Per la promozione dello sviluppo innovativo e tecnologico delle imprese minori associate, in applicazione della normativa di cui all'art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240: «Provvidenze a favore di consorzi e delle società consortili miste», è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1,3 miliardi nello specifico fondo globale previsto dal cap. 1602060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 11.

Piano turistico regionale: interventi stralcio straordinari

Per la realizzazione di interventi stralcio finalizzati alle direttive del piano turistico regionale riguardanti:

il centro congressi da localizzarsi a Bari;

i centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle province di Foggia, Lecce e della Valle d'Itria, comprendente territori delle province di Bari, Brindisi e Taranto;

lo sviluppo delle isole Tremiti,

è autorizzata la spesa di 13,9 miliardi di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 1602060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 12.

Piano regionale dello sport

Per la realizzazione di interventi finalizzati alle direttive del piano regionale dello sport riguardanti:

a) costruzione di complessi di base a livello comunale;

b) realizzazione di impiantistica di prima categoria per ambiti territoriali sovracomunali;

c) completamento, ampliamento, ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente,

è autorizzata la spesa di un miliardo di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 1602060 del bilancio di previsione per l'esercizio 1985.

Art. 13.

Piano per il recupero del patrimonio edilizio abitativo degradato

La Regione predispone ed attua un piano poliennale di interventi diretti al recupero e riuso abitativo del patrimonio edilizio esistente degradato attraverso la conservazione e ripristino dei valori decorativi e di arredo più rappresentativi e la valorizzazione degli elementi tipologici e strutturali tipici della tradizione edilizia pugliese.

Per la realizzazione di tali interventi specificati nelle lettere *b*), *c*), e *d*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata la spesa di 3,8 miliardi inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 1602060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 14.

Incentivi per l'occupazione giovanile

Per la realizzazione di interventi in favore dell'occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei settori di competenza regionale, è autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal cap. 1602060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 15.

Fondo globale per investimenti in infrastrutture economiche e territoriali negli enti locali - Cap. 1602080 *del bilancio di previsione per l'anno* 1985.

Per la realizzazione dei progetti di maggiore rilevanza economica ed occupazionale, immediatamente eseguibili, elaborati dagli enti locali in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 8: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-85 della regione Puglia (legge finanziaria 1983) » ed all'articolo 14 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 17: « Disposizioni finanziarie in attuazione del piano regionale di sviluppo », è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 al cap. 1602080, con una previsione di spesa pari a 30 miliardi di lire, il fondo globale investimenti per la realizzazione di infrastrutture economiche e territoriali negli enti locali.

Il fondo di cui al precedente comma sarà regolato da specifico provvedimento legislativo che ne disciplini i criteri di utilizzazione nella finalizzazione di accesso ai canali di finanziamento nazionali e comunitari.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 febbraio 1985

TRISORIO LIUZZI

(1578)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221